

all'Avv. _____ C.F. _____) giusta procura speciale su foglio separato,

- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -

e

_____, nata a Tivoli (RM) il 25.06.1975 (c.f. _____) e residente in _____, Via _____, rappresentata e difesa nel presente procedimento – giusta delega in calce rilasciata su foglio separato e depositata unitamente al presente atto – dall'Avv. _____ (c.f. _____) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____ alla Via _____,

- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, _____ nella qualità di unici eredi di _____ hanno proposto appello avverso la sentenza definitiva n. 15209/2019 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 19 luglio 2019, resa all'esito del giudizio R.G. n. _____ promosso da _____ nei loro confronti.

§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

“Con atto di citazione ritualmente notificato ai Sigg.ri _____, quali eredi di _____, le Sig.re _____ e _____ proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12769/2014, emesso inter-partes il 31 maggio 2014 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 267.082,40 oltre interessi legali come da domanda e spese di procedura.

Eccepirano in via preliminare il difetto di legittimazione dei richiedenti atteso che gli stessi non avevano fornito la prova di essere eredi dell'Avv.

Eccepirano del pari la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale atteso che, l'incarico aveva ad oggetto un non meglio specificato procedimento di intermediazione in ambito immobiliare.

Eccepirano inoltre la nullità del patto di quota lite atteso che la determinazione del corrispettivo si traduceva in una compartecipazione pro-quota al bene oggetto della prestazione ovvero in una sostanziale cessione dei diritti in contestazione.

Eccepirano da ultimo l'inesigibilità del credito non essendosi concretate le condizioni di cui all'art. 7 del contratto di transazione.



Si costituivano i Sigg.ri _____ in
qualità di unici eredi dell'Avv. _____, e, con comparsa di risposta replicavano che
sussisteva la *legitimatio ad causam* di essi opposti per essere eredi legittimi dell'Avv.

_____ ; deducevano, altresì che nel caso in esame non si era verificata alcuna intermediazione
in ambito immobiliare sebbene una prestazione stragiudiziale volta a favorire una cessione di
eredità; rappresentavano anche che il contratto sottoscritto era un accordo a percentuale e non già
un patto di quota lite che, comunque, allorquando sottoscritto era legalmente consentito; da ultimo
rilevavano che il credito era esigibile atteso che la percezione del compenso non avrebbe potuto
essere condizionata da una condotta dei terzi (consistente nell'adempimento delle clausole del
contratto transattivo) competendo la somma richiesta in ragione della conclusione dell'incarico
professionale.

La causa, all'udienza del 26/03/2019, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome
riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione”

§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso : “Accoglie parzialmente
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12769/2014, RG n. _____ emesso inter partes il
31 maggio 2014 dal Tribunale Ordinario di _____ e, per l'effetto, in revoca del decreto monitorio
medesimo, condanna le opposenti in solido fra loro, a pagare agli opposti la somma complessiva
pari ad € 31.440,00 oltre IVA e CPA come per legge; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo. Condanna gli
opponenti, sempre in solido fra loro, a rifondere in favore degli opposti le spese del presente giudizio
che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%
compenso, I.V.A e C.P.A come per legge”.

§ 4. — Con l'atto di appello _____, _____ e _____

hanno chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni : “Voglia l'On.le Corte di Appello
di Roma, *contrariis reiectis*, riformare integralmente la sentenza appellata, accogliendo le domande
formulate in primo grado, che di seguito si riportano:

- 1) rigettare in ogni punto l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto confermando
il decreto ingiuntivo opposto per le causali tutte di cui in narrativa;
- 2) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub 2, condannare,
in ogni caso, la Sig.ra _____ e la Sig.ra _____, in solido tra loro ai sensi
dell'art. 1294 c.c., al pagamento della somma di € 267.082,40, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n.
231/2002 sulla somma di € 210.500,00 a decorrere dal 6.7.2013 al soddisfo come in ricorso per
decreto ingiuntivo, ovvero a quella somma anche minore ritenuta di giustizia, per le causali tutte di
cui in narrativa;



3) condannare le opposenti ex art. 96, comma 2, cpc per avere agito e resistito nel giudizio con mala fede e colpa nella somma che l'On.le Tribunale riterrà in sua equità, per le causali tutte di cui in narrativa;

4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

§ 5. — L' appellata _____ costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 09.03.2020, ha resistito all'impugnazione ed ha spiegato appello incidentale chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare totalmente l'appello proposto da _____ e _____, per l'effetto, respingere tutte le domande ivi spiegate per le ragioni avanti esposte, previa conferma della sentenza impugnata; rigettare altresì la rinnovata richiesta di parte appellante di accoglimento delle richieste istruttorie, giacché inammissibili e peraltro già respinte. Piaccia, inoltre, all'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento delle censure esposte sub 3-1 della presente costituzione dell'appellata e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza appellata incidentalmente determinare l'onorario secondo i parametri della tariffa nella misura di € 16.868,60, ovvero in subordine di € 17.843,25 e, ancora in via ulteriormente subordinata, di € 24.980,55 e, per l'effetto, annullare e revocare la condanna al pagamento di € 31.440,00”* Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.

§ 6. — L'appellata _____ costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 09.03.2020, ha resistito all'impugnazione ed ha spiegato appello incidentale rassegnando le seguenti conclusioni: *“riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata nell'interesse della Sig.ra _____ da intendersi qui integralmente riportate e trascritte nonché integrate con la richiesta di condanna degli appellanti alla restituzione della somma di € 13.224,65 medio tempore versata dalla Sig.ra _____ (all. 1 - bonifico del 03.12.2020 eseguito senza rinuncia alle domande in appello. Con richiesta di trattenere la causa in decisione e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.*

§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 8. — L'atto di appello principale è articolato in tre in motivi.

§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la *“Errata interpretazione ed applicazione della normativa (Legge n. 248/2006, artt. 2233 e 1261 c.c. ed art. 45 Codice Deontologico Forense). Erronea valutazione giuridica dell'accordo economico intercorso tra le Parti”.*

Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : *“E' fatto notorio che la scrittura privata da ultimo richiamata è stata sottoscritta nella vigenza del D.L. 04/07/2006 n. 223 art. 2 (c.d. Decreto Bersani in tema di liberalizzazioni), convertito nella legge n. 248 del 04/08/2006; mette conto però*



evidenziare che il predetto assetto normativo ebbe a consentire la liberalizzazione del regime tariffario con possibilità di liquidare i compensi professionali anche al di sotto dei minimi tariffari in consonanza con disposizioni di rango comunitario e con facoltà di prevedere compensi aggiuntivi correlati al risultato dell'attività professionale (compenso straordinario e palmario, correlati al risultato ex ante prevedibile).

Il predetto corpus normativo, però, non aveva condotto alla abrogazione dell'art. 1261, 1° comma c.c. secondo cui i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

Opina il decidente che nel caso oggetto di indagine il compenso convenuto non abbia natura di compenso aggiuntivo (c.d. palmario) né di compenso straordinario, correlato all'importanza ed alla difficoltà della prestazione professionale ovvero al valore della controversia, sibbene di parametro unicamente rapportato al risultato in termini di quota che si prevedeva di conseguire.

Ed infatti, essendo pattuito un compenso in forma aggiuntiva non già in termini di "success fee", ma quale quota-parte del risultato raggiungibile dal cliente (nella fattispecie di consistenza sproporzionata ed irragionevole, pari al 50% dell'intero) si prevede la corresponsione non già di un trattamento incentivante aggiuntivo sibbene si concreta una indebita cointeressenza con le prerogative patrimoniali dei soggetti assistiti (cfr. per tutte Cass. S.U. 19 ottobre 2011 n°21585).

In detta guisa il professionista finisce per perdere la veste di assistente e di consulente che ha l'obbligo di fornire una prestazione intellettuale scevra da interesse personale in favore del cliente, ma egli stesso risulta partecipante della vertenza, teso a raggiungere il risultato prefigurato anziché a percorrere strategie processuali alternative (ivi compresa quella esemplificativamente della conciliazione della res controversa "a costo zero").

In forza dei superiori rilievi deve, pertanto, postularsi che è da considerarsi nullo il contratto di opera professionale del 26 ottobre 2012 per insanabile confliggenza con il disposto di cui al primo comma dell'art.1261 c.c. non ravvisandosi la ricorrenza delle ipotesi derogatorie di cui al secondo comma della predetta disposizione normativa".

Deducano gli appellanti che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, "nel caso di specie, il patto di quota lite intercorso tra l'Avv. _____ e le convenute è un "reverse contingent fee".

In buona sostanza, il compenso dovuto al legale è rappresentato da una percentuale su un doppio risparmio economico conseguito dalle Sigg.re _____ e _____ quello realizzato rispetto alle pretese degli altri coeredi e, ancora, quello realizzato per effetto della stima



economica elaborata dall'Arch. _____, consulente di parte delle odierne convenute (più bassa, ovviamente, rispetto a quella determinata dagli altri eredi). È fuori discussione, pertanto, che trattasi di un patto di quota lite "reverse contingent fee" che ha tutti i requisiti di validità, formali e sostanziali, previsti dalla Legge (forma scritta, percentuale determinata, modalità di calcolo, ecc...)".

Rilevano ancora gli appellanti che *"L'art. 1261 c.c. è una norma generale, rispetto a quella speciale di cui all'art. 2233 c.c. La chiave di lettura delle due disposizioni in esame è, e deve rimanere, totalmente distinta: nel patto di quota lite (consentito dal Decreto Bersani per effetto dell'abrogazione dell'art. 2233, comma 3, c.c.) la percentuale del compenso è rapportata al valore economico del bene o degli interessi litigiosi e/o del risultato ottenuto dall'avvocato; nella cessione dei diritti (vietata dall'art. 1261 c.c.), invece, è il bene in sé (od una parte di esso) ad essere oggetto di cessione dal cliente all'avvocato .. È fin troppo evidente, pertanto, l'errore di valutazione del Giudice di prime cure, che ha ravvisato nell'accordo sul compenso una "cessione di diritti", ex art. 1261 c.c., anziché un "patto di quota lite reverse contingent fee", ex art. 2233 c.c."*

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Invero *"Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato"* (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 28914 del 05/10/2022).

L'art. 45 del codice deontologico forense stabiliva che è *"consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile"*.

Nel caso in esame _____ e _____ stipulavano, in data 26.10.2012, con l'avvocato _____ un *"Contratto d'opera professionale"* avente ad oggetto una controversia che le vedeva opposte ai signori _____

_____ e _____ relativamente al testamento di _____

L'articolo 6 delle suddetto contratto stabilisce che *"le Clienti si impegnano a versare, con le modalità avanti indicate, i seguenti importi : a - la somma di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento) per onorari, diritti e spese generali relative al procedimento di mediazione; b - la somma pari al 50%*



dell'eventuale minore importo riconosciuto ai signori

per il caso di transazione o altro istituto giuridico tale da comportare la cessazione del contenzioso, utilizzando quale base di calcolo i valori di perizia redatti dall'Arch. , rettificati convenzionalmente alla minor somma di € 2.000.000,00 (duemilioni/00)”.

Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che il contratto stipulato tra le parti configura un vero e proprio patto di quota lite, consistendo in un accordo con cui l'avvocato ed il cliente convengono come compenso per l'attività professionale svolta una percentuale del bene controverso o del valore dello stesso.

Il Tribunale ha ritenuto tale patto, nullo ex articolo 1261 c.c. in quanto il compenso pattuito costituisce una quota della prestazione litigiosa che nel caso di specie consiste “*nell'eventuale minore importo riconosciuto ai signori*

per il caso di transazione o altro istituto giuridico tale da comportare la cessazione del contenzioso” ritenendo quindi che esso preveda una cessione dei diritti oggetto di causa.

In realtà si tratta di compenso commisurato al pagamento di una somma di danaro e non può essere considerata una quota della prestazione litigiosa avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria.

Pertanto, in linea con quanto dedotto dall'appellante, l'accordo in questione non può ritenersi nullo ex art. 1461 c.c.

Rileva, tuttavia, il Collegio che il patto *de quo* è nullo per l'evidente sproporzione economica (50%) tra l'attività prestata ed il risultato ottenuto (€ 410.000,00) anche se commisurato al valore complessivo della controversia quantificato tra le parti in € 2.000.000,00.

Ed invero, come si vedrà meglio in seguito, applicando le tariffe professionali il compenso spettante all'avv. andrebbe determinato in euro 31.711,60 e sarebbe ampiamente inferiore a quanto previsto nel patto di quota lite.

Deduce a riguardo l'appellante che l'eventuale non congruità del compenso pattuito con il patto di quota lite potrebbe rilevare solo ai fini disciplinari ma non determinare la nullità del patto.

La deduzione è infondata.

Infatti «*Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo*



deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato» (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28914 del 05/10/2022, Rv. 665963 - 01).

Ne deriva la conferma del capo della decisione impugnato, seppure con motivazione diversa da quella adottata dal Tribunale, stante la nullità del patto di quota lite di cui si discute (sulla questione concernente il potere del giudice di appello di confermare la sentenza impugnata sulla base di una diversa motivazione, tra le più recenti, Cass. 10 gennaio 2017, n. 352: «*La sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello*»).

Deducano ancora gli appellanti che “*mantenere una proporzione economica in un contratto aleatorio quale è un mandato professionale a difendere con retribuzione proporzionata all’esito del giudizio e/o di una trattativa stragiudiziale) è un assurdo logico, prima ancora che giuridico*”.

La deduzione è infondata.

Invero le Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25012 del 25/11/2014 hanno affermato che : “*L’aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l’art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l’accordo quotale che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248)*”.

Considerato, quindi, che l’aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di proporzionalità rispetto alle tariffe di mercato, il motivo di appello deve essere rigettato anche sotto tale profilo.

§ 8.2. —



- *omissis* -



§ 8.3. — Con il terzo motivo dell'appello principale viene dedotta la “*Errata statuizione sulle*



spese di giudizio”.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata che le spese di lite *“tengono conto del sensibile ridimensionamento della pretesa creditoria”*.

Deduce l'appellante che *“Anche tale statuizione soffre, inevitabilmente, degli errori di valutazione del Giudice evidenziati nei precedenti motivi di appello sia con riferimento a quelli che lo hanno indotto ad accogliere parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo sia con riferimento a quello commesso omettendo di considerare che il valore della res litigiosa corrisponde al valore del patrimonio ereditario conteso tra gli eredi e non al valore del risparmio economico realizzato dalle appellate grazie all'assistenza professionale dell'Avv. _____ . Anche sotto questo*

profilo, la riforma della sentenza trova la sua ragion d'essere nell'accoglimento dei motivi di gravame, ritornando alla reale dimensione economica delle questioni sottese al presente giudizio”.

Tale motivo resta assorbito, in quanto il parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali rende necessaria una diversa regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.

§ 9. — L'appello incidentale di _____ è articolato in due motivi.

§ 9.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale viene dedotta la *“Nullità del contratto di prestazione d'opera professionale”*.

Si legge sul punto nella sentenza impugnata *“Del pari deve essere disattesa l'eccezione di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale per asserito incarico di intermediazione immobiliare; in proposito la mera lettura del contratto d'opera professionale del 26 ottobre 2012 ed ancor più del contratto di transazione del 20 marzo 2013 rendono palese che si verte in tema di assistenza e di consulenza onde evitare una controversia in ambito ereditario avendo le parti, a mezzo della scheda transattiva (quella del 20.03.2013, n.d.r.) innanzi richiamata (alla cui elaborazione e redazione ha contribuito in forma considerevole l'avv. _____) raggiunto il risultato di trasferire i reciproci diritti sull'eredità del Sig. _____ ”*.

Deduce l'appellante incidentale che *“Invero l'eccezione era stata svolta dalla difesa della odierna appellata e appellante incidentale in forma ben più articolata, ossia come eccezione di nullità del "contratto d'opera professionale" stipulato inter partes il 26.10.2012 per illiceità della causa e/o per violazione di legge, stante la genericità delle premesse e dell'oggetto dell'attività professionale da svolgere, la contraddittoria previsione di compensi diversi per ammontari ingiustificatamente incomparabili con riferimento alla stessa attività "sostanziale" (la mediazione, da un lato, per un ammontare di € 8.500,00 oltre accessori; la transazione, dall'altro, per un ammontare richiesto nella misura di € 205.000,00 oltre accessori) nonché per l'opacità del criterio di determinazione del compenso "eventuale" e per la mancanza di un preventivo scritto.*



Per tali motivi si era prospettata la sostanziale riconducibilità dell'incarico allo schema giuridico della mediazione immobiliare, con conseguente ulteriore profilo di nullità ex art. 6, comma 1, della Legge n. 39/1989 e s.m.i., in quanto concluso con soggetto non iscritto all'Albo dei mediatori e, pertanto, insuscettibile di compenso alcuno”.

Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse, dovendo essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del patto *de quo*, seppure sulla base di una diversa motivazione.

§ 9.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato il compenso in complessivi € 31.440,00.

Deduce l'appellante che *“Tuttavia, posto tale esatto valore di riferimento, lo stesso Tribunale - pretermettendo qualsivoglia motivazione e senza invocare eventuali riscontri documentali o probatori - si avventura nell'apodittico riconoscimento del "carattere pregevole della prestazione", della percentuale "massima" del compenso (3%), della maggiorazione ex art. 3, 4° comma, del D.M. n. 140/2012 nella misura massima del 40%, nonché dell'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 18 dello stesso decreto - anch'essa nella misura massima del 100%. Il tutto senza la benché minima argomentazione a supporto del "particolare pregio" della prestazione professionale in esame e omettendo le ragioni che giustificerebbero la liquidazione, in misura massima, sia del compenso che delle maggiorazioni tariffarie”.*

La deduzione è parzialmente fondata.

Il Tribunale per la liquidazione del compenso ha applicato la percentuale massima della voce relativa alla voce *“redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti e per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione”.*

Tale percentuale si ritiene congrua in relazione al contenuto della conciliazione che ha visto coinvolte più parti ed ha avuto ad oggetto diversi beni immobili.

Parimenti dovuto è l'aumento del 40% ai sensi dell'articolo 3, IV comma, del D.M. n. 140/2012 in quanto la controversia si concludeva positivamente con la conciliazione stipulata in data 20.03.2013. Non può invece essere riconosciuta la maggiorazione di cui all'articolo 18 del D.M. n. 140/2012 *“per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà”* in quanto la sentenza di primo grado è passata in giudicato riguardo all'applicabilità del D.M. 127/2004, donde l'impossibilità di applicare in via analogica l'art. 18 citato, che riguarda i compensi spettanti ai dottori commercialisti.

§ 10. — ha proposto, a sua volta, appello incidentale reiterando innanzitutto l'eccezione di inammissibilità della domanda di *“liquidazione dell'onorario secondo il tariffario vigente, perché proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale. Orbene tale richiesta, pur volendola considerare solo quale modifica o precisazione di domanda, andava proposta*



comunque entro il termine perentorio di scadenza della memoria, ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c.”.

L'eccezione è infondata.

Invero nella comparsa di costituzione depositata dagli odierni appellanti in primo grado si legge : *“Sul quantum: Le considerazioni che precedono sono tali da evidenziare che il compenso spettante all'Avv. è giustificato dall'enorme complessità dell'attività professionale svolta in favore delle odierne opposenti e ciò in ragione delle questioni affrontate, degli interessi tutelati e degli enormi vantaggi conseguiti dalle stesse a seguito della prestazione d'opera esercitata.*

Nondimeno, sul quantum si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, nel ribadire il principio secondo cui nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, precisa: "Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cc. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice mentre non operano i criteri di cui all'art. 361 comma 1, cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (..) (Cassazione civile, sez. II, 24/06/2013, n. 15786).

Anche per tale ragione, la pretesa creditoria del ricorrente è fondata e, come tale, se ne chiede l'accoglimento con la conferma del decreto ingiuntivo opposto”.

Dunque, veniva chiesta la liquidazione anche in base alle tariffe talché non vi è stata alcuna domanda nuova.

Deduceva quindi l'appellante incidentale che *“Il conteggio effettuato dal Giudice, ad avviso di parte appellata, è errato perché ha applicato il paragrafo della tariffa del D.M. n. 127/2004 riferita ai consulenti tecnici (e non agli avvocati), che prevede un aumento del 100% dei compensi in aggiunta a quello del 40%”.*

Tale deduzione è fondata per le ragioni espresse nel punto che precede.

Rileva quindi l'appellante che *“Esso inoltre andava effettuato calcolando gli onorari medi previsti per le prestazioni di assistenza dalla tariffa stragiudiziale del D.M. n. 127/2004”.*

Il rilievo è infondato, perché, come evidenziato nel punto 8.2, il Tribunale ha applicato la tariffa D allegata al D.M. 140/2012, lettera f (Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione) applicando percentuali alte in ragione della complessità dell'attività svolta dall'avvocato

Deve tuttavia rilevarsi l'errore consistito nell'aver applicato la percentuale del 3% sul valore superiore ad € 1.033.000,00 laddove il decreto prevede, per questo scaglione, una percentuale massima del 2%.



§ 11. — Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale è fondato per quanto concerne la determinazione della quota in contestazione; gli appelli incidentali sono fondati per quanto concerne la maggiorazione di cui all'articolo 18 d.m. 140/2012.

Quindi il valore della controversia è pari ad € 1.590.000,00 ed i compensi debbono essere liquidati in base al D.M. 127/2004 con una maggiorazione del 40% mentre non è dovuta la maggiorazione ex articolo 18 del D.M. 140/2012.

Dunque, il compenso in favore dell'avvocato può essere quantificato applicando il D.M. 127/2004 nel modo seguente :

- fino ad € 5.200,00 – 3% per un importo di € 156,00;
 - fino ad € 1.584.800 – 2% per un importo di € 31.696,00
- per un valore finale di € 31.711,60.

Tale importo deve poi essere aumentato del 40% ai sensi dell'articolo 3, IV comma, del D.M. n. 140/2012 in quanto la controversia si è conclusa positivamente con la conciliazione stipulata in data 20.03.2013, per un valore finale di € 44.396,24 (€ 31.711,00 + 40% = € 12.884,64)

Da tale somma deve essere detratto l'acconto di € 3.000,00 già percepito e quella di € 13.224,65 versato da dopo la conclusione del giudizio di primo grado per un valore finale di € 28.171,64 (€ 44.396,24 - € 3.000,00 - 13.224,65).

Spetteranno inoltre ai creditori gli interessi legali su tale somma dalla data di emissione del decreto ingiuntivo (31.05.2014) sino all'effettivo soddisfo.

§ 12. — In conclusione, l'appello principale e quelli incidentali debbono essere accolti e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto deve essere confermata, e debbono essere condannate, in solido tra loro, a pagare a , e la somma di complessivi € 28.171,64 oltre agli interessi legali dal 31.05.2014 sino all'effettivo soddisfo.

§ 13. — Possono confermarsi le spese del giudizio di primo grado liquidate in base al decism considerando che lo scaglione è rimasto identico.

Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 26.001 ad € 52.000, tabella 12, 4° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) e precisamente: € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 6.946,00. Esse possono essere compensate nella misura del 50% in ragione della soccombenza reciproca per un valore finale di € 3.473,00 oltre ad € 1.138,50 per spese ed accessori di legge.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da _____ ,
e su quelli incidentali proposti
da _____ e _____ avverso la sentenza definitiva n. 15209/2019 del Tribunale
ordinario di Roma, così provvede:

Così deciso in Roma il 21 novembre 2023.

Il Consigliere estensore

Antonio Perinelli

Il Presidente

Michele Di Mauro

